



COMUNE DI MELANO

## **REGOLAMENTO SUL FONDO SOCIALE COMUNALE**

### **Art. 1 Scopo**

<sup>1</sup>Il Fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv. 2 Legge sull'assistenza sociale).

<sup>2</sup>Allo stesso si può attingere anche per coprire costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese (art. 54 Legge sull'assistenza sociale).

### **Art. 2 Beneficiari**

L'aiuto può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate o dimoranti (permesso B) da almeno un anno nel Comune al momento della presentazione della domanda. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

### **Art. 3 Diritto all'aiuto**

<sup>1</sup>L'aiuto può essere erogato a coloro che, per la circostanza alla base del disagio momentaneo, non possono beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati.

<sup>2</sup>Il Comune, richiamati gli articoli 2 e 4 del presente regolamento, eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a) Garanzia per la locazione di alloggi;
- b) Spese odontoiatriche;
- c) Spese per servizi funebri e sepoltura;
- d) Eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

### **Art. 4 Casi d'esclusione**

<sup>1</sup>Sono esclusi dall'aiuto:

- a) I cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali;

- b) Le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni.
- c) Le persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- d) Le persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni.

<sup>2</sup>Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.

<sup>3</sup>È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base del presente articolo.

### **Art. 5 Dotazione del Fondo sociale comunale**

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

### **Art. 6 Prestazioni**

<sup>1</sup>L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi.

<sup>2</sup>Il contributo annuo può ammontare di regola al massimo a CHF 3'000.00, per persona.

<sup>3</sup>Il Municipio ha facoltà di suddividere il versamento in rate e/o procedere a pagamenti diretti delle spese oggetto della richiesta.

<sup>4</sup>L'importo massimo delle prestazioni non è applicabile ai casi di copertura dei costi di sepoltura di cui all'art. 1 cpv. 2.

### **Art. 7 Presentazione della domanda**

<sup>1</sup>La domanda per beneficiare dell'aiuto va inoltrata al Servizio sociale comunale. Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- composizione della famiglia;
- descrizione della situazione finanziaria;
- motivazione della richiesta;
- aiuto richiesto;
- l'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità;
- la dichiarazione dell'interessato che svincola medici, avvocati, funzionari, ecc dal segreto medico, professionale e d'ufficio.

<sup>2</sup>Il Servizio sociale:

- ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata;
- preavvisa la domanda al Municipio o decide sulla stessa se dispone della relativa delega di competenza.

**Art. 8 Obbligo del beneficiario**

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio, tramite il Servizio sociale comunale, ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

**Art. 9 Restituzione**

L'aiuto indebitamente percepito dev'essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio.

**Art. 10 Rimedi giuridici**

Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

**Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del 4 novembre 2013

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, mediante decisione del 17 gennaio 2014